

## TESTO NON UFFICIALE

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RECANTE "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE COMPRESSE NELL'AMBITO PORTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N.84"**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento nasce per dare attuazione all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "riordino della legislazione in materia portuale".

L'articolo 18, comma 1, della legge n. 84 del 1994 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire idonee forme di pubblicità relativa al procedimento concessorio, la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione, le modalità di cessione degli impianti a nuovo concessionario, i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare, i criteri cui le autorità competenti devono attenersi nel rilascio delle concessioni, al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie e assicurare nel contempo l'adeguamento della disciplina relativa alla concessione di aree e banchine alle normative dell'Unione europea.

Di seguito si illustrano i contenuti dei singoli articoli del provvedimento.

**Art. 1 - Definizioni:** l'articolo è relativo alle definizioni utilizzate nel decreto.

**Art. 2 - Domanda di rilascio di concessione demaniale in ambito portuale:** l'articolo esplicita le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di una concessione demaniale in ambito portuale di beni demaniali o banchine ivi comprese, in coerenza con quanto disposto dall'art.6 del Regolamento per la navigazione marittima, prevedendo che oltre agli elementi in esso indicati con l'istanza debba essere presentato anche un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito che attesti la capacità finanziaria del soggetto istante, nonché un programma di investimenti con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione.

**Art. 3 - Soggetti ammessi a presentare la domanda di concessione demaniale:** l'articolo individua i soggetti, ovvero le imprese, che possono presentare l'istanza per il rilascio della concessione demaniale, le quali devono possedere i necessari requisiti di capacità tecnica, professionale, organizzativa ed economico-finanziaria, in rapporto alla domanda di concessione presentata. Nella formulazione dei suddetti requisiti non si fa riferimento ai requisiti di carattere personale in quanto il soggetto concessionario ben può essere un Ente, o come chiarito dalla giurisprudenza, un Ente ancora da costituirsi. Per la dimostrazione della sussistenza dei necessari requisiti si fa riferimento, in via analogica, alle disposizioni di legge dei contratti pubblici.

**Art. 4 - Pubblicità della domanda:** l'articolo stabilisce le modalità con le quali si pubblicizza una domanda per il rilascio di una concessione demaniale in ambito portuale, in linea con le previsioni normative nazionali e comunitarie (pubblicazione dell'istanza sul sito internet dell'autorità concedente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - per le concessioni di durata inferiore o pari a quattro anni - e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per quelle superiori a tale durata. Si prevede, inoltre, la possibilità per le autorità concedenti di individuare ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio di proporzionalità.

**Art. 5 - Osservazioni e domande concorrenti:** l'articolo prevede le modalità e i termini di presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e domande concorrenti rispetto all'istanza principale, successivamente alla sua pubblicazione.

**Art. 6 - Istruttoria. Coerenza delle domande di concessione con il piano regolatore portuale e il piano strategico nazionale delle portualità e della logistica:** l'articolo individua le modalità di svolgimento dell'istruttoria delle istanze di concessione presentate nella sede a ciò deputata ossia la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n.241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare si prevede che le istanze devono essere coerenti tanto con il piano regolatore portuale quanto con il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Al riguardo si specifica che per le istanze di durata superiore a venticinque anni la coerenza con il piano strategico nazionale della portualità e della logistica è accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**Art. 7 - Valutazione comparativa in caso di pluralità di domande:** l'articolo disciplina le modalità di comparazione tra più istanze presentate per il rilascio di una concessione demaniale e individua i criteri in base ai quali l'Autorità concedente procederà alla suddetta valutazione.

**Art. 8 - Criteri per la determinazione del canone:** l'articolo rinvia ad un decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i criteri per il calcolo dei canoni demaniali minimi per i concessionari portuali, in relazione alle diverse tipologie di beni oggetto di concessione.

**Art. 9 - Variazione al contenuto della concessione demaniale:** si prevede in capo all'autorità concedente la possibilità di autorizzare, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima, variazioni al contenuto della concessione. In caso di mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione; in tal caso l'autorità concedente dovrà riavviare la procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dagli articoli da 1 a 6 del presente regolamento.

**Art. 10 - Rinnovo della concessione demaniale:** l'articolo prevede le modalità di rinnovo della concessione demaniale. Nel caso in cui il rinnovo comporta un godimento del bene superiore a venticinque anni dovrà essere acquisito preventivamente, da parte dell'autorità concedente, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancanza di istanze di rinnovo o di nuove istanze o di diniego delle stesse, l'autorità concedente procederà all'individuazione di un nuovo concessionario mediante pubblicazione di un bando finalizzato all'acquisizione di nuove domande di concessione.

**Art. 11 - Vicende soggettive successive al rilascio della concessione:** l'articolo disciplina il verificarsi di variazioni negli assetti di controllo nel corso della concessione demaniale, prevedendo, in particolare, che il mutamento non pregiudichi il rispetto dei programmi di investimento presentati e del piano economico-finanziario allegato all'istanza all'atto dell'avvio della richiesta. E' possibile, in tali ipotesi, che l'autorità concedente, in determinate circostanze, proceda ad una nuova istruttoria volta a verificare la permanenza dei presupposti per il rilascio e il godimento della concessione assentita. In caso di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'art. 46 bis del codice della navigazione, l'autorizzazione all'autorità concedente è richiesta nel caso di cessione o affitto d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario. E' previsto in ultimo che nel caso in cui vi sono mutamenti nell'oggetto sociale della società o nella compagine azionaria della stessa ne deve essere informata senza ritardo l'autorità concedente.

**Art. 12 - Avvicendamento di concessionari demaniali:** l'articolo regola le vicende successive alla cessazione della concessione demaniale con il rilascio della medesima ad un nuovo

concessionario. In particolare viene chiarito che le opere non amovibili costruite sul demanio marittimo vanno demolite solo nel caso di emersione di circostanze imprevedibili per l'amministrazione concedente e sopravvenute all'autorizzazione alla loro costruzione tali da rendere incompatibile con dette opere un diverso uso dell'area stessa più rispondente agli interessi pubblici. Si prevede, inoltre, che in caso di revoca della concessione, ai sensi dell'articolo 42 del codice della navigazione, il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo, da parte del subentrante, qualora abbia effettuato investimenti aggiuntivi a quelli previsti nel programma degli investimenti e autorizzati dalla medesima amministrazione concedente per beni non amovibili e non ancora ammortizzati, ovvero può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate mediante accordo con il concessionario subentrante.

**Art. 13 - Attività di verifica dell'autorità concedente:** l'articolo prevede che l'autorità concedente svolga, ogni due anni, una verifica sulla concreta attuazione del programma di investimenti e delle attività correlate alla concessione da parte del concessionario, relazionando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sugli esiti della suddetta verifica. Il sottoutilizzo per negligenza o scarsa capacità imprenditoriale del bene concesso determina la possibilità per l'autorità concedente di avviare le procedure per la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione ovvero, per i casi più gravi, di revoca ai sensi dell'articolo 42 del codice della navigazione.

**Art. 14 - Norme transitorie e finali:** con tale articolo sono fatte salve le attuali concessioni e accordi sostitutivi stipulati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 84 del 1994, rilasciati o stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la disciplina dei canoni ad essi applicati. Si applicano invece le disposizioni dall'articolo 8 e seguenti del presente decreto anche alle concessioni in essere, nonché tutte le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento per la navigazione marittima per quanto non disciplinato nel presente regolamento.

**Art. 15 - Norme finanziarie:** viene prevista la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'adozione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*di concerto con*  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visti gli articoli 28, 36, 37, 42, 46, 47 e 49 del codice della navigazione approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 6, 18 e 24 del regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire idonee forme di pubblicità relative al procedimento concessorio, la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione, le modalità di cessione degli impianti al nuovo concessionario, i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare, i criteri cui le autorità competenti devono attenersi nel rilascio delle concessioni, al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie e assicurare nel contempo l'adeguamento della disciplina relativa alla concessione di aree e banchine alle normative dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, che prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del ;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. del ;

Adotta

il seguente regolamento:

#### Art. 1

##### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per

- a) «codice della navigazione»: il codice approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- b) «regolamento per la navigazione marittima»: il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 Febbraio 1952, n. 328;
- c) «autorità concedente»: l' autorità istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale, e ove non istituita l' autorità marittima;
- d) «beni demaniali»: i beni di cui all' art. 28 del codice della navigazione;
- e) «ambito portuale»: l' ambito di cui al primo comma dell' art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale;
- f) «concessione demaniale»: il provvedimento amministrativo di cui all' art. 36 del codice della navigazione e all' articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

#### Art. 2

##### (Domanda di rilascio di concessione demaniale in ambito portuale)

1. Per le domande di concessione aventi ad oggetto l' occupazione e l' uso, anche esclusivo, di beni demaniali o banchine comprese nell' ambito portuale, l' istanza di cui all' articolo 6 del regolamento per la navigazione marittima, oltre agli elementi ivi indicati, deve contenere un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, in particolare in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante, nonché un programma degli investimenti con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione.

#### Art. 3

##### (Soggetti ammessi a presentare la domanda di concessione demaniale)

1. La domanda di concessione demaniale di cui all' articolo 2 può essere presentata da imprese in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, commisurati alla domanda di concessione presentata.
2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, valgono in via analogica le pertinenti disposizioni di legge applicabili ai contratti pubblici.

#### Art. 4

##### (Pubblicità della domanda)

1. La domanda di concessione demaniale è pubblicata sul sito internet dell' autorità concedente, nonché, per le concessioni demaniali di durata inferiore o pari a quattro anni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, per le concessioni di durata superiore a quattro anni, sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea.
2. Le modalità di pubblicazione avvengono per estratto, ai sensi dell' articolo 18, secondo comma, del regolamento per la navigazione marittima, mentre la documentazione integrale inerente la concessione può essere consultata dagli interessati presso l' autorità concedente.
3. L' autorità concedente può prevedere ulteriori strumenti di pubblicizzazione della procedura, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

## Art. 5

### (Osservazioni e domande concorrenti)

1. In sede di pubblicazione della domanda, l'autorità concedente indica il termine, che non deve essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni, per la presentazione da parte degli interessati di osservazioni ovvero di domande concorrenti, ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento per la navigazione marittima.
2. Le domande concorrenti sono immediatamente pubblicate secondo le medesime modalità previste dall'articolo 3 ed a partire dalla pubblicazione decorre nuovamente il termine per la presentazione da parte degli interessati delle osservazioni.
3. La presentazione di domande concorrenti non riapre i termini per la presentazione di ulteriori domande ai sensi del comma 1.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'autorità concedente trasmette all'istante e a coloro che hanno presentato domande concorrenti, copia di tutte le osservazioni pervenute e indica il termine, di durata pari alla metà di quello di cui al comma 1, entro cui l'istante e quanti hanno presentato domande concorrenti possono chiarire, precisare e perfezionare la rispettiva istanza.

## Art. 6

### (Istruttoria. Coerenza delle domande di concessione con il Piano regolatore portuale e il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica )

1. L'autorità concedente indice apposita conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri e cura lo svolgimento dell'istruttoria ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'autorità concedente procede alla verifica della coerenza dell'istanza o delle istanze concorrenti pervenute, e dei relativi programmi di attività, con il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
3. Con riferimento al piano strategico nazionale della portualità e della logistica, l'autorità competente acquisisce preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, in relazione alle istanze che prevedono una durata superiore a venticinque anni.
4. Le istanze non coerenti con il piano regolatore portuale, ovvero con il piano strategico nazionale della portualità e della logistica, vengono dichiarate improcedibili.

## Art. 7

### (Valutazione comparativa in caso di pluralità di domande)

1. Nel caso di più domande di concessione, l'autorità concedente procede alla valutazione comparativa delle domande concorrenti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) grado di coerenza con le indicazioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, salva l'applicazione dell'articolo 5, comma 4;
  - b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal alle linee di navigazione e ai caricatori interessati;
  - c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione della struttura di finanziamento al riguardo proposta;
  - d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria;

- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- f) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità ed impatto ambientale del progetto industriale proposto dall'impresa richiedente, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenute nel programma di attività.

#### Art. 8

( Criteri per la determinazione del canone)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante apposito decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri per il calcolo dei canoni demaniali minimi, in relazione alle diverse tipologie di beni oggetto di concessione.

#### Art. 9

( Variazioni al contenuto della concessione demaniale)

1. La variazione nell'estensione della area concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio può essere consentita dall'autorità concedente ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 24 del Regolamento per la navigazione marittima.
2. In caso di mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'autorità concedente è tenuta a riavviare la procedura di evidenza pubblica con l'iter e le modalità previste dagli articoli da 1 a 6 del presente regolamento.

#### Art. 10

( Rinnovo della concessione demaniale)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il concessionario può chiedere il rinnovo della concessione demaniale rilasciata, avanzando apposita istanza motivata. L'autorità concedente, valutata la coerenza del rinnovo richiesto con gli indirizzi pianificatori e strategici della stessa autorità, con il piano regolatore portuale e con il piano strategico nazionale della portualità e della logistica, procede alla pubblicazione della domanda di rinnovo secondo le modalità previste dall'articolo 3. Si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. Ai fini dell'articolo 6 si tiene conto, altresì, degli investimenti già effettuati dal concessionario nell'area in concessione o comunque in funzione dell'attività portuale ivi svolta.
2. Nel caso in cui il rinnovo della concessione demaniale comporta complessivamente un godimento del bene superiore a venticinque anni, sulla istanza di rinnovo l'autorità concedente preventivamente acquisisce il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.
3. In mancanza di istanza di rinnovo o di nuove istanze di concessione demaniale, ovvero in caso di diniego delle stesse, l'autorità concedente procede all'individuazione del concessionario mediante la pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di domande per l'utilizzazione dei beni demaniali o delle banchine compresi nell'ambito portuale.

## Art. 11

(Vicende soggettive successive al rilascio della concessione)

1. Il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente all'autorità concedente eventuali variazioni negli assetti di controllo che si verificano nel corso della concessione demaniale, e a confermare, mediante relazione, redatta da un soggetto qualificato, che il mutamento del controllo non è idoneo a pregiudicare il rispetto del programma degli investimenti presentato a corredo della istanza di concessione, nonché a confermare il rispetto del relativo piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito.
2. Nel caso in cui non pervengono le dichiarazioni confermate ed i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 1, ovvero non sono accolte dall'autorità concedente, essa avvia un'istruttoria volta a verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per il rilascio e il godimento della concessione, e assume tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ordinamento.
3. L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione è richiesta nel caso di cessione o affitto d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario.
4. Le variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del concessionario sono comunicate senza ritardo all'autorità concedente.

## Art. 12

(Avvicendamento di concessionari demaniali)

1. In caso di rilascio della concessione demaniale di beni in ambito portuale a favore di un nuovo concessionario, al concessionario uscente può essere richiesta, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione delle opere non amovibili costruite.
2. La demolizione di cui al comma 1, è richiesta solo in presenza di circostanze, sopravvenute all'autorizzazione della loro realizzazione ed imprevedibili da parte dell'amministrazione, che rendono un diverso uso dell'area in concessione incompatibile con il permanere delle opere in questione e rispondente ad un più rilevante interesse pubblico.
3. Il concessionario uscente ha altresì diritto ad un indennizzo da parte del subentrante, nel caso in cui il concessionario ha effettuato investimenti, in relazione al valore dei beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati. Il valore di tali investimenti deve essere oggetto di perizia redatta da esperti, a cura del concessionario uscente e del subentrante.
4. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei predetti beni e opere amovibili o promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente ed il concessionario subentrante, al fine di garantire la massima continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni nel provvedimento di concessione.

## Art. 13

(Attività di verifica dell'autorità concedente)

1. L'autorità concedente svolge ogni due anni attività di verifica sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, presentato dal concessionario, ed eventualmente aggiornato in maniera condivisa con la medesima autorità che relaziona al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa l'esito della verifica.
2. In caso di sottoutilizzo per negligenza o scarsa capacità imprenditoriale del bene affidato in concessione, pur in presenza di fattori esogeni trainanti e di dinamiche di mercato

complessivamente positive, l'autorità concedente, in sede di valutazione dell'attuazione del piano degli investimenti e delle attività correlate, può deliberare, ovvero proporre agli organi deputati, l'avvio della procedura per la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione, ovvero, nei casi più gravi, per la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42 del codice della navigazione.

Art. 14  
(Norme transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti degli atti concessori o degli accordi sostitutivi stipulati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, rilasciati o stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la disciplina dei canoni ad essi applicati.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti trovano invece applicazione anche alle concessioni o agli accordi sostitutivi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le pertinenti disposizioni previste dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima.

Art. 15  
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,